

**Causa C-46/23****Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

31 gennaio 2023

**Giudice del rinvio:**

Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest - Capitale, Ungheria)

**Data della decisione di rinvio:**

8 dicembre 2022

**Ricorrente:**

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (Amministrazione comunale di Újpest, distretto IV di Budapest)

**Resistente:**

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Autorità nazionale incaricata della protezione dei dati e della libertà dell'informazione, Ungheria)

---

(omissis) [informazioni di carattere amministrativo]

**Dispositivo**

Questo giudice sospende il procedimento e sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 58, paragrafo 2, in particolare le lettere c), d) e g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, in prosieguo: il «RGPD»), debba essere interpretato nel senso che l'autorità nazionale di controllo può, nell'esercizio dei suoi poteri correttivi, ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di cancellare i dati personali trattati illecitamente anche in assenza di un'esplicita richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del RGPD.

2) Nel caso in cui si risponda alla prima questione pregiudiziale che l'autorità di controllo può ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare i dati personali trattati illecitamente, anche in assenza di richiesta dell'interessato, se ciò sia indipendente dal fatto che i dati personali siano stati raccolti o meno presso l'interessato.

(omissis) [considerazioni di diritto processuale interno]

## Motivazioni

### Fatti

- 1 Nel febbraio 2020, nel corso della pandemia di COVID-19, la ricorrente ha deciso di concedere un aiuto economico (in prosieguo: l'«aiuto») ai cittadini appartenenti alle categorie più deboli che soddisfacevano determinati requisiti (ad esempio, l'aver raggiunto l'età pensionabile o l'aver diritto a determinate prestazioni sociali); a tal fine, si è rivolta al Magyar Államkincstár (Erario ungherese; in prosieguo: l'«Erario») e al Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala (Ufficio distrettuale IV dell'Ufficio governativo di Budapest Capitale, Ungheria, in prosieguo: l'«Ufficio distrettuale») al fine di ottenere i dati personali necessari per determinare i requisiti di ammissibilità, in particolare i dati di identificazione di base delle persone fisiche e il numero di sicurezza sociale. L'Erario e l'Ufficio distrettuale rispondevano a tali richieste di informazioni.
- 2 Per il pagamento dell'aiuto, la ricorrente ha adottato l'Újpest+ Megbecsülés Program bevezetéséről szóló 16/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (decreto comunale 16/2020, del 30 aprile, recante introduzione del programma «Újpest+ Megbecsülés»), modificato e integrato dal decreto comunale 30/2020, del 15 luglio. Detti decreti contenevano i requisiti di ammissibilità per poter beneficiare dell'aiuto.
- 3 La ricorrente ha raccolto i dati ricevuti dall'Erario e dall'Ufficio distrettuale in una banca dati creata per l'esecuzione del suo programma e ha stabilito un identificativo unico e un codice a barre per ogni insieme di dati.
- 4 A seguito di una segnalazione nell'interesse pubblico, la resistente ha indagato sui summenzionati trattamenti di dati nel corso di un controllo ufficiale avviato il 2 settembre 2020 e nel successivo procedimento amministrativo di protezione dei dati.
- 5 Nella sua decisione (omissis) del 22 aprile 2021, la resistente ha dichiarato che la ricorrente aveva violato diverse disposizioni degli articoli 5 e 14 del RGPD nonché l'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Ha affermato, tra l'altro, che erano state violate talune disposizioni dell'articolo 14 del RGPD in quanto la ricorrente non aveva informato gli interessati, entro il termine di un mese, né dell'oggetto dei loro dati personali trattati in relazione al programma «Újpest+ Megbecsülés», né della finalità del trattamento dei dati né dell'esercizio

dei diritti degli interessati. La resistente ha ingiunto alla ricorrente, in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera d), del RGPD, di cancellare i dati personali degli interessati che, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio distrettuale e dall'Erario, avrebbero avuto diritto all'aiuto, ma non l'hanno richiesto. La resistente ha ritenuto che anche l'Erario e l'Ufficio distrettuale avessero violato le disposizioni relative al trattamento dei dati. Essa ha inoltre inflitto sia alla ricorrente sia all'Erario una sanzione in materia di protezione dei dati.

- 6 Nella motivazione della decisione, la resistente ha fatto riferimento, oltre che ai summenzionati articoli del RGPD, ad alcune disposizioni degli articoli 2, 4, 6 e 83, nonché all'articolo 58, paragrafo 2, lettere b) e j), di detto regolamento, alla az információs szabadságról és információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (legge n. CXII del 2011 sul diritto all'autodeterminazione in materia di informazione e sulla libertà di informazione), alla szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (legge III del 1993 sulla gestione dei servizi e delle prestazioni sociali) e alle disposizioni dei sopracitati decreti comunali adottati dalla ricorrente. Infine, la resistente ha ingiunto alla ricorrente, in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera d), del RGPD, di cancellare i dati personali degli interessati che, secondo le informazioni fornite dall'Ufficio distrettuale e dall'Erario, avevano diritto all'aiuto, ma non l'avevano richiesto.

### **Controversia tra le parti**

- 7 Nel presente procedimento giurisdizionale amministrativo, la ricorrente impugna la decisione (omissis) della resistente.
- 8 In merito alla parte della decisione che ingiunge la cancellazione dei dati personali, la ricorrente fa valere che l'articolo 58, paragrafo 2, lettera d), del RGPD non autorizza la resistente ad emettere una siffatta ingiunzione. Essa richiama a tal fine le disposizioni della sentenza 105. K 706.125/2020/12 della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest - Capitale, Ungheria) (in prosieguo: la «sentenza definitiva»), confermata dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria) nella sua sentenza Kfv.II.37.001/2021/6 (in prosieguo: la «sentenza della Kúria»).
- 9 Secondo la ricorrente, la prassi della resistente viola i principi della certezza del diritto e di legalità dell'amministrazione pubblica, che fanno parte dello Stato di diritto, in quanto, in un'altra decisione — che è stata oggetto della causa conclusasi con sentenza definitiva —, la resistente ha soltanto constatato la violazione, ma non ha menzionato alcuna disposizione dell'articolo 58 del RGPD come base giuridica per ingiungere la cancellazione, mentre nella decisione oggetto del presente procedimento viene menzionato l'articolo 58, paragrafo 2, lettera d), del RGPD. Dopo aver analizzato altre decisioni della resistente, la ricorrente afferma che in ciascun caso la stessa, nell'ingiungere al titolare del trattamento di cancellare i dati, ha invocato disposizioni giuridiche differenti, come ad esempio l'articolo 58, paragrafo 2, del RGPD — senza riferimenti più

specifici — (omissis), l'articolo 58, paragrafo 2, lettera c), del RGPD (omissis), l'articolo 58, paragrafo 2, lettera d), del RGPD (omissis) e l'articolo 58, paragrafo 2, lettera g), del RGPD (omissis). La resistente sostiene che l'obbligo per il titolare del trattamento di cancellare i dati, indipendentemente dal fatto che l'interessato lo richieda, non deriva dall'articolo 17, paragrafo 1, del RGPD, bensì dall'articolo 5 di quest'ultimo, in quanto la cancellazione ai sensi dell'articolo 17 del RGPD può essere interpretata solo come un diritto dell'interessato e la seconda parte della frase dell'articolo 17, paragrafo 1, può essere interpretata solo nell'ambito dell'esercizio di tale diritto, subordinatamente all'esercizio del diritto dell'interessato e non in modo autonomo.

- 10 La resistente ha proposto, nell'ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo in esame, di avviare un procedimento di rinvio pregiudiziale su una questione sostanzialmente identica al dispositivo della presente decisione. Inoltre, parallelamente al presente procedimento, la resistente ha proposto dinanzi alla Alkotmánybíróság (Corte costituzionale, Ungheria) un ricorso per incostituzionalità avverso la sentenza della Kúria.
- 11 Con decisione 3110/2022 del 23 marzo (in prosieguo: la «decisione della Alkotmánybíróság»), la Alkotmánybíróság ha dichiarato che sia la sentenza della Kúria sia la sentenza definitiva erano contrarie alla Alaptörvény (Legge fondamentale ungherese) e, di conseguenza, le ha annullate. La Alkotmánybíróság ha fatto riferimento al parere 39/2021 del Comitato europeo per la protezione dei dati (in prosieguo: il «Comitato»), il quale si è pronunciato sulla questione se l'articolo 58, paragrafo 2, lettera g), del RGPD possa fungere da base giuridica affinché l'autorità di controllo ordini d'ufficio la cancellazione di dati personali quando l'interessato non ha presentato una richiesta in tal senso. Il Comitato ha dichiarato che l'articolo 17 del RGPD prevede due distinti casi di cancellazione, indipendenti l'uno dall'altro (il primo, la cancellazione su richiesta dell'interessato, e il secondo, la cancellazione in quanto obbligo autonomo del titolare del trattamento) e ha pertanto ritenuto che l'articolo 58, paragrafo 2, lettera g), del RGPD costituisca una valida base giuridica per la cancellazione d'ufficio dei dati personali trattati illecitamente. Nella sua decisione, la Alkotmánybíróság ha rilevato che, in forza dell'articolo E, paragrafi 2 e 3, nonché dell'articolo VI, paragrafo 4, della Legge fondamentale ungherese e conformemente al RGPD, in quanto normativa dell'Unione che garantisce l'applicazione uniforme della protezione dei dati e della libertà di informazione, la resistente ha il potere di ordinare d'ufficio la cancellazione dei dati personali trattati illecitamente, anche in assenza di richiesta dell'interessato.
- 12 La resistente ha ritirato la sua proposta di domanda di pronuncia pregiudiziale, tenuto conto della decisione della Alkotmánybíróság.

### **Diritto dell'Unione pertinente**

- 13 Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del RGPD, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali se sono stati trattati illecitamente.

Conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, lettere c), d) e g), del RGPD, ogni autorità di controllo ha i poteri correttivi seguenti:

- c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento,
- d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
- g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19.

### **Diritto ungherese pertinente**

- 14 La domanda di pronuncia pregiudiziale viene sollevata unicamente nel contesto dell'applicazione del RGPD, che è direttamente applicabile a livello nazionale, cosicché non è necessario esporre la normativa ungherese pertinente.

### **Ragioni che rendono necessaria la domanda di pronuncia pregiudiziale**

- 15 Il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea orientamenti sulle modalità di interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del RGPD, in combinato disposto con l'articolo 58, paragrafo 2, dello stesso, in particolare per quanto riguarda i poteri correttivi dell'autorità di controllo di cui alle lettere c), d) e g) di detto regolamento.
- 16 Infatti, la prassi amministrativa della resistente non è uniforme per quanto riguarda l'ingiunzione di cancellazione dei dati personali trattati illecitamente, dal momento che, nelle sue varie decisioni, essa ha indicato disposizioni differenti del RGPD come base giuridica dell'ingiunzione di cancellazione o non ha indicato nessuna di tali disposizioni.
- 17 Secondo il giudice del rinvio, il diritto di cancellazione di cui all'articolo 17 del RGPD deve essere chiaramente interpretato come un diritto dell'interessato e il paragrafo 1 non crea due basi giuridiche differenti per la cancellazione, poiché la

seconda parte della frase di tale paragrafo («[il titolare del trattamento] ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali [dell'interessato]») è un obbligo conseguente del titolare del trattamento derivante dalla prima parte di detta frase. Di conseguenza, contrariamente al parere 39/2021 del Comitato, il giudice del rinvio ritiene che il diritto di cancellazione di cui all'articolo 17 del RGPD può essere interpretato solo come un diritto dell'interessato. Milita a favore di questa tesi il fatto che il testo originale in inglese del RGPD faccia riferimento all'obbligo del titolare del trattamento attraverso la congiunzione copulativa «and» tra la prima e la seconda parte della frase dell'articolo 17, paragrafo 1. La versione ungherese contiene la congiunzione «pedig» [«quanto ad esso»], che è più ambigua.

- 18 Occorre altresì tener conto del fatto che l'interessato può avere interesse a che i dati personali che lo riguardano siano trattati, anche qualora l'autorità di controllo ingiunga al titolare del trattamento la cancellazione dei dati, persino se ciò avviene a motivo di un trattamento illecito. In tal caso, l'autorità di controllo eserciterebbe il diritto dell'interessato contro la sua volontà.
- 19 Pertanto, la questione da risolvere è se, indipendentemente dal fatto che l'interessato eserciti il proprio diritto, l'autorità nazionale di controllo possa obbligare il titolare o il responsabile del trattamento a cancellare i dati personali trattati illecitamente e, in caso affermativo, su quale base giuridica, tenuto conto in particolare del fatto che l'articolo 58, paragrafo 2, lettera c), del RGPD parte espressamente da una richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato e che la lettera d) dispone in termini generali di conformare i trattamenti al RGPD, mentre l'articolo 58, paragrafo 2, lettera g), rimanda direttamente all'articolo 17 del RGPD che, come esposto precedentemente, non può neanche essere interpretato prescindendo dalla richiesta esplicita di cancellazione dei dati personali da parte dell'interessato.
- 20 Se l'autorità di controllo può ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di cancellare i dati personali trattati illecitamente anche in assenza di richiesta dell'interessato, il giudice del rinvio chiede altresì se, al momento dell'adozione dell'ingiunzione di cancellazione, sia possibile operare una distinzione a seconda che i dati personali siano stati raccolti presso l'interessato [tenuto conto dell'obbligo del titolare del trattamento di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del RGPD] o non siano stati raccolti presso l'interessato [in relazione all'obbligo del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del RGPD].
- 21 (omissis) [considerazioni di diritto processuale interno]
- 22 (omissis) [considerazioni di diritto processuale interno]

Budapest, 8 dicembre 2022

(omissis) [firme]